

Bando per l'assegnazione di fondi per interventi di manutenzione straordinaria dei sentieri inseriti nella Carta Inventario dei percorsi escursionistici ex art. 4 della l.r. 24/09, approvato con D.D. n. 5599/2025.

Domande frequenti (F.A.Q.)

Art. 2 – BENEFICIARI

Domanda. Nel bando è scritto che “possono partecipare al bando per beneficiare del finanziamento i soggetti proponenti di cui all’art. 4 della medesima legge che siano titolari di percorsi già iscritti alla Carta inventario regionale...”. Il tracciato per il quale volevamo presentare una domanda è stato proposto per l’inserimento nella Carta Inventario nel 2015 dalla Provincia, come quasi tutti i percorsi iscritti in allora, ma oggi il nostro ente risulta essere manutentore. Possiamo presentare noi la domanda?

Risposta. Il bando fa riferimento ai soggetti proponenti di cui all’art. 4, comma 2, della l.r. 24/09, che sono i seguenti: “province, la Città metropolitana, le unioni di comuni, gli enti Parco e, per quanto riguarda i percorsi d’interesse locale, i comuni”. Tuttavia la titolarità per l’accesso al finanziamento afferisce, oltre che ai soggetti che hanno proposto l’iscrizione alla Carta inventario, anche ai soggetti manutentori, purché coincidenti con uno degli enti pubblici sopra richiamati.

Per quanto concerne l’Alta Via dei Monti Liguri, la stessa era stata a suo tempo proposta dalla disciolta “Associazione AVML” (2016), sulla base delle competenze ad essa affidate dalla l.r. 5/93, e attualmente è affidata per la manutenzione ordinaria al Coordinamento Regionale del Club Alpino Italiano. In questo caso, in virtù dell’art. 7 bis, comma 1, della l.r. 24/09, la titolarità nel presentare domanda spetta ai comuni, alle province o agli enti parco territorialmente competenti; in tal senso, prima della presentazione della domanda, è opportuno informare il citato Coordinamento Regionale del Club Alpino Italiano (presidente.gr@cailiguria.it).

Particolari casi specifici, debitamente documentati dal richiedente, verranno esaminati dalla Commissione di valutazione di cui all’art. 12 del bando.

Domanda. Il Comune A partecipa in associazione con il Comune B (Comune capofila) al bando in oggetto. Dal momento che il Comune A NON è capofila di questo progetto, lo stesso può partecipare come CAPOFILA e presentare un progetto insieme ad un altro Comune (Comune C)?

Risposta. No. In merito si richiama la disposizione letterale del bando che, all’art. 2 (Beneficiari) statuisce quanto segue: *"Ciascun richiedente può presentare una sola domanda di finanziamento, singolarmente o in forma associata, anche relativa a più di un percorso REL, nei limiti dell'ammontare massimo del contributo di cui all'art.5".* All’art. 11 (Casi di esclusione) la condizione di presentazione di un’unica domanda è esplicitamente ribadita, laddove è indicato che *"È ammissibile una sola domanda per ogni soggetto richiedente. Qualora sia presentata più di una richiesta sarà considerata esclusivamente la prima cronologicamente pervenuta al protocollo regionale"*.

Infine, relativamente alla partecipazione in forma associata, si richiama il fatto che anche i soggetti che partecipano senza ruoli di capofila devono comunque approvare un provvedimento specifico che sancisce la propria partecipazione al bando, con la contestuale individuazione dell’Ente capofila (cfr. art. 10 sulla modalità di presentazione delle domande). Tale provvedimento definisce infatti la volontà di adesione al bando da parte dell’amministrazione coinvolta (anche se non è il soggetto che presenta la domanda).

Il Comune (o qualsiasi altro soggetto beneficiario) non può in nessun caso percepire più di un contributo a valere sul bando in questione, e neppure richiederlo, seppur in forma indiretta. Attenzione quindi ad evitare

una doppia partecipazione, al fine di non rischiare di invalidare eventuali domande pervenute successivamente alla prima, in applicazione del citato art. 11.

Domanda. Un Comune può presentare domanda su un sentiero REL ricadente sul proprio territorio ma di cui non ha la manutenzione e non è soggetto proponente?

Risposta. In senso generale il bando definisce i soggetti beneficiari richiamando direttamente la previsione della l.r. n. 24/2009. Più sopra è già stato chiarito che può presentare domanda anche il soggetto manutentore, purché coincida con uno degli enti pubblici previsti dal bando.

Nel caso prospettato il Comune non è né manutentore né proponente, ma ha evidentemente interesse alla valorizzazione del tracciato. In proposito non si ravvedono cause ostative a che il Comune presenti una domanda su un tracciato affidato ad altri soggetti, a condizione ovviamente che tale fattispecie venga esplicitamente chiarita, mediante adeguata documentazione di intesa, fornendo uno specifico “nulla osta” all’intervento da parte del soggetto manutentore già nella fase di presentazione della domanda di contributo. La finalità del bando è infatti quella di perseguire il miglioramento della accessibilità al bosco mediante la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria della REL, indipendentemente dal soggetto esecutore, che comunque deve rientrare tra quelli previsti dal bando.

A maggior chiarimento, si specifica che il nulla osta sopra citato dovrà indicare puntualmente il soggetto che prenderà in carico, a fini manutentivi, le nuove opere eseguite; di norma tale compito spetta al soggetto che ha beneficiato del contributo. In tal caso, per il tratto di sentiero ricadente nel territorio di competenza, la Regione procederà opportunamente all’aggiornamento del referente per la manutenzione nella banca dati della Carta inventario dei percorsi escursionistici della Liguria.

Domanda. Abbiamo letto nelle FAQ che se più Comuni candidano una proposta associata tramite un Comune capofila, gli stessi non possono formulare altre richieste di finanziamento sul bando, né come capofila, né associati ad altri, né singolarmente [vedi sopra, n.d.r.]. Il nostro ente, che comprende territorialmente più Comuni, vorrebbe partecipare al bando con una singola domanda il cui progetto insisterebbe sul territorio di due Comuni del nostro comprensorio di riferimento. Gli stessi Comuni possono presentare una domanda a loro volta?

Risposta. La domanda di cui sopra può essere riferita ad una Provincia, alla Città Metropolitana o ad un Ente Parco, in quanto enti territorialmente sovracomunali, che possono partecipare al bando direttamente.

In questi casi, a differenza della partecipazione in forma associata, nella quale anche il conferimento della delega di partecipazione ad un capofila configura comunque l’adesione al bando, si ritiene che sia possibile per i Comuni sul cui territorio ricadano interventi proposti da altri soggetti, presentare a loro volta una domanda di contributo, ovviamente però per sentieri diversi. In tal caso è comunque necessario che l’ente proponente di natura sovracomunale si raccordi adeguatamente con i Comuni territorialmente interessati dagli interventi della domanda di contributo, anche al fine di chiarire su quale soggetto permangono gli oneri di manutenzione dell’investimento realizzato (vedi risposta alla domanda precedente).

Art. 3 – PATRIMONIO AMMISSIBILE

Domanda. L’art. 3 del bando indica che *“Sono ammissibili a finanziamento esclusivamente gli interventi su sentieri facenti parte della Rete escursionistica regionale regolarmente iscritti alla “Carta inventario dei percorsi escursionistici della Liguria” alla data di pubblicazione del presente bando”*. È possibile presentare

una domanda di finanziamento sul bando per un tracciato per il quale viene contestualmente richiesto l'inserimento nella Carta Inventario?

Risposta. No. L'art. 9, comma 6, della l.r. 24/09 prevede che "Successivamente alla pubblicazione del provvedimento di approvazione della Carta inventario non potranno essere concessi contributi o fondi regionali, anche a titolo di cofinanziamento, per interventi da effettuarsi su percorsi escursionistici e con specifiche finalità legate alla pratica dell'escursionismo, così come definiti all'articolo 2, che non siano iscritti alla Carta inventario." In tal senso il bando ha letteralmente richiamato tale previsione normativa. Sono quindi ammissibili solo i percorsi iscritti alla Carta Inventario alla data di pubblicazione del bando (31/7/2025). Per fare salve le iniziative di iscrizione già in corso nel momento in cui la Giunta Regionale ha approvato gli indirizzi di utilizzo del fondo, il bando specifica che sono ammissibili anche i tracciati per i quali era stato richiesto (attraverso la specifica procedura regionale di "Sportello on line") l'inserimento alla data della delibera n. 82 del 13 febbraio 2025, ovviamente nel caso che al termine della dovuta istruttoria risultino regolarmente iscritti.

Il bando chiarisce inoltre che è possibile presentare domande per quei tracciati che risultino "sospesi" a seguito della perdita di uno dei requisiti indicati dal combinato disposto degli articoli 2, comma 1, lettera a) e 4, commi 3 e 4 della l.r. n. 24/09 (ossia che i percorsi iscritti alla carta inventario regionale siano di uso pubblico, sia stato individuato un soggetto manutentore e siano dotati di adeguata segnaletica [segnavia]). In tal caso, tuttavia, le cause di sospensione dovranno essere rimosse PRIMA della presentazione della domanda di finanziamento. Senza il ripristino dei requisiti prescritti la domanda non è ammissibile.

Art. 5 – AMMONTARE MASSIMO DEL CONTRIBUTO

Domanda. Vogliamo presentare una domanda per intervenire sul piano di calpestio di un tracciato (che risulta in molti punti fortemente ammalorato) e contestualmente intervenire per ripristinare una problematica più puntuale di dissesto, con opere di ingegneria naturalistica. L'importo complessivo dell'intervento potrebbe arrivare a circa € 96.000,00, ma il massimale previsto è di € 80.000,00. È possibile presentare una domanda riferita all'intero intervento, anche se l'importo previsto supera il massimale?

Risposta. Sì. Come indicato all'art. 5, secondo periodo, il contributo è destinato alla copertura delle spese sostenute per la manutenzione straordinaria dei percorsi fino ad un ammontare massimo di € 80.000,00 per ciascuna domanda di finanziamento.

Pertanto, anche in presenza di un intervento ammissibile di importo superiore alla cifra sopra indicata, il contributo regionale non potrà superare tale importo massimo; la differenza, a titolo di cofinanziamento, sarà pertanto a carico esclusivo del richiedente. Nel caso tale cofinanziamento sia necessario per garantire la piena funzionalità degli interventi proposti, come previsti dal bando ed ammessi dalla Commissione di valutazione, l'eventuale mancata realizzazione degli stessi può determinare la ridefinizione dell'intensità dell'aiuto in modo proporzionale a quanto effettivamente realizzato.

In tutti i casi, l'ammontare massimo del contributo è pari a € 80.000,00; pertanto per i tracciati che si sviluppano prevalentemente in territori di comuni classificati montani o parzialmente montani, in cui l'intensità dell'aiuto è al 100%, verrà riconosciuto interamente, mentre negli altri casi, con intensità dell'aiuto all'80% del contributo massimo previsto, è pari ad € 64.000,00.

ART. 7 – CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI

Domanda. Cosa si intende per "Interventi su percorsi che interessano il territorio di più Comuni", riportato al punto 4 dei criteri di valutazione? Ad esempio: il Comune X interviene solamente su un tratto dell'AVML entro

i suoi confini comunali: in questo caso prende fino a 10 punti presentando istanza da solo visto che il sentiero fa parte di una tratta più alta (AVML) che attraversa più comuni?

Risposta. In senso generale il punteggio per percorsi che interessano il territorio di più Comuni è da intendere attribuito laddove l'intervento proposto interessi effettivamente il territorio di più Comuni o che comunque, se realizzato da un solo Comune, sia funzionale ad assicurare l'adeguata e sicura percorribilità dell'intero tracciato a sviluppo sovracomunale. In caso l'intervento riguardi territori comunali diversi la domanda deve essere presentata da un Comune capofila, unitamente alla documentazione che attribuisce il mandato alla presentazione della domanda da parte delle altre amministrazioni coinvolte.

In linea generale, anche per l'applicazione di altri criteri di valutazione, nella proposizione della domanda il richiedente deve mettere in evidenza il tracciato e le caratteristiche dello stesso. Nella fase istruttoria sarà la Commissione di valutazione (indicata già nell'articolo 7 e meglio individuata all'art. 12) a definire parametri puntuali di attribuzione dei punteggi, tenuto conto che gli stessi sono sempre modulari: sino a 10 punti e non necessariamente 10 punti o 0 punti; tali parametri saranno verbalizzati ed applicati alle singole domande.

Domanda. Cosa si intende per sentieri tematici? O sentieri di interesse storico-culturale? Deve esserci un preventivo riconoscimento?

Risposta. Qualora i sentieri oggetto di richiesta abbiano avuto un preventivo e documentato riconoscimento quali tracciati dalle specifiche caratteristiche tematiche (es. sentiero natura) o storico-culturali (es. sentiero della resistenza), è evidentemente utile ed opportuno che tale documentazione sia allegata alla domanda di contributo o quantomeno citata, nel caso sia di facile e immediata reperibilità. Tuttavia, anche in assenza di specifici riconoscimenti, come già riportato nella risposta precedente, è possibile per il richiedente fornire ogni elemento oggettivo funzionale alla valutazione dei criteri individuati, che sarà oggetto del lavoro collegiale della Commissione per l'attribuzione del punteggio effettivo.